

Come riportato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Scrivente al punto 9.1.2 si allega il Registro degli adempimenti di legge aggiornato a luglio 2022.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

En Plus S.r.l.

--

		Registro requisiti legali e altri requisiti - MOD_A-SS-10-02-13					Rev.4 del 04/03/2022
Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
AIA PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI	-	Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società En Plus S.r.l. sita nel Comune di San Severo (FG) - rinnovo (prot. DVA/DEC/2012/0000543 del 24 ottobre 2012)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	24/10/2012	12/11/2022	Il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, deve garantire l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 mesi prima della scadenza. L'autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore deve presentare, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame. E' effettuato il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono determinati nel decreto 6 marzo 2017 n° 58 La Centrale ha adottato un Piano di Emergenza Interno (PEI) al fine di precisare le norme alle quali il personale si deve attenere per fronteggiare le situazioni di emergenza.	Effettuata visita ISPRA e ARPA a dicembre 2021 e gennaio 2022. La verifica si è conclusa con la formulazione di un verbale e con la richiesta di integrazioni cui l'organizzazione ha dato seguito. --- Istanza di riesame presentata in data 29/04/2019. L'iter si è concluso con il rilascio del riesame dell'AIA con Decreto 314 del 29/07/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/08/2021. Effettuato il versamento e trasmessa comunicazione a MTE, ISPRA e ARPA in data 25/01/2022. Visto Piano di Emergenza Interno rev.2 del 07/06/2021.
AIA RIESAME COMPLESSIVO	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	Riesame complessivo ID146/10214	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Entro 3 mesi dalla pubblicazione dell'Avviso di pubblicaione del decreto in gazzetta ufficiale, il gestore presenta la relazione di riferimento di cui al DM 15 aprile 2019 Il gestore provvede a georeferenziare informaticamente i punti di emissione e gli scarichi idrici sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso delle attività di monitoraggio e controllo. Il Gestore trasmette gli esiti del PMC anche alla ASL territorialmente competente.	Presentata la verifica di applicabilità della relazione di riferimento in data 10/12/2021 a MTE e ISPRA. Allo stato attuale non sono ancora state comunicate indicazioni tecniche da parte di ISPRA; tuttavia En Plus ha georeferenziato i punti di emissione già in sede di presentazione di istanza di riesame. En Plus ha trasmesso gli esiti del PMC relativo al 2021 nel mese di maggio 2022 (nota prot. SS_C_2022_27) a MTE, Regione Puglia, Comune di San Severo, ISPRA, ARPA Puglia, MISE, Provincia di Foggia e ASL di Foggia.
AIA SISTEMA DI GESTIONE - paragrafo 9.1	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Il gestore dovrà mantenere il proprio sistema di gestione ambientale l'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto sia per le normali condizioni di esercizio che per le condizioni eccezionali. Il Gestore deve garantire che il SGA rispetti tutte le caratteristiche richieste dalla BAT n° 1 della Decisione di esecuzione 2017/1442/UE Comunicare ogni aggiornamento riguardante la certificazione del SGA e Registrazione EMAS Il gestore deve predisporre ed adottare un "registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia ambientale e derivanti dall'AIA. La registrazione degli esiti di cui al controllo del punto precedente ("Registro adempimenti di legge") dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, con l'indicazione di eventuali azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Autorità di controllo (ISPRA). Il gestore dovrà presentare a ISPRA, entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di riesame, le procedure adottate nell'ambito del SGA finalizzate a ridurre e a monitorare le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali e un piano di gestione commisurato alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti al fine di dimostrare la piena conformità alle BAT 10 e 11 delle Conclusioni sulle BAT.	Il sistema di gestione ambientale di Alpiq è coerente con quanto richiesto OK --- Il presente documento costituisce il "registro degli adempimenti di legge". OK En Plus predispose e trasmette su base annuale un report relativo al PMC (con riferimento all'esercizio dell'anno precedente). In data 11 novembre 2021 En Plus ha trasmesso al MTE e ad ISPRA, prot. SS_C_2021_42 le procedure adottate per ridurre e monitorare le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali.
AIA CAPACITA' PRODUTTIVA - paragrafo 9.2	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	L'installazione dovrà essere esercitata nel rispetto dell'assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarata nella documentazione allegata all'istanza AIA. Potenza termica di 714,6 MWt e una potenza elettrica nominale lorda di 408/MWe. La caldaia ausiliaria alimentata a gas naturale è autorizzata all'esercizio con una potenza termica pari a 8,5 MWt Ogni modifica sostanziale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente e di Controllo. Il Gestore dovrà registrare e comunicare, per il CCGT, e per la caldaia ausiliaria, in occasione della presentazione del report annuale di esercizio, il numero di ore annuale di effettivo funzionamento e il numero di avviamenti.	OK OK --- Dati inseriti nel PMC relativo al 2021 trasmesso nel mese di maggio 2022 (nota prot. SS_C_2022_27) MTE, Regione Puglia, Comune di San Severo, ISPRA, ARPA Puglia, MISE, Provincia di Foggia e ASL di Foggia.
AIA APPROVVIGIONAMENTO, STOCCAGGIO E GESTIONE DEI COMBUSTIBILI E DI ALTRE MATERIE PRIME - paragrafo 9.3	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Il gestore è autorizzato all'utilizzo dei combustibili, definiti nelle caratteristiche merceologiche ai sensi della normativa vigente e indicati nella tabella al capitolo 9.3 punto 4 del PIC. Il gestore è autorizzato all'utilizzo del Gasolio con contenuto in zolfo ≤ 0,1 per alimentazione del generatore di emergenza, motopompa antincendio e gruppo elettrogeno di emergenza (compresa Pietramontecorvino). Nel rapporto annuale di esercizio il Gestore dovrà indicare le quantità consumate annualmente e quelle residue dei combustibili. In relazione all'approvvigionamento del gas naturale il gestore dovrà fornire copia della scheda delle relative caratteristiche chimiche. Il gestore è autorizzato a utilizzare tutte le materie prime riportate in sede di istanza di riesame AIA. Tutte le materie prime che raggiungono l'installazione devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato. Per tutti i serbatoi in esercizio, comunicare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di riesame, una relazione contenente tutte le misure finora adottate per garantire l'integrità dei serbatoi e, ove disponibili e con riferimento ad ogni serbatoio attualmente in esercizio o in manutenzione, gli esiti delle ultime ispezioni effettuate e le eventuali successive azioni di intervento programmate.	OK Ultimo rapporto di prova 21LA35925 del 28/07/2021 laboratorio Blab relativo a gasolio con contenuto di zolfo pari a 0,03%. Analisi effettuate il 4/07/2022 ma En plus è ancora in attesa del rapporto di analisi. Nelle report PMC sono indicati i combustibili utilizzati su base mensile. Non è comunicato il residuo di gasolio a fine anno nel PMC del 2021. Composizione chimica del gas naturale mensile inserita nel PMC relativo al 2021 e trasmesso nel mese di maggio 2022 (nota prot. SS_C_2022_27) MTE, Regione Puglia, Comune di San Severo, ISPRA, ARPA Puglia, MISE, Provincia di Foggia e ASL di Foggia. Nelle report PMC 2021 sono riportate le informazioni circa i quantitativi annuali utilizzati. I dati derivano dal file "consuntivi di spesa" che costituisce registro dei materiali in ingresso gestito dal Plant Manager. In sala controllo e sul server aziendale sono archiviate tutte le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e anche di quelle in giacenza. La relazione su serbatoi e pavimentazioni è stata trasmessa in data 11/02/2022 a enti competenti.
GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	IO.9.1.2					Verifica dell'attuazione delle prescrizioni della procedura di GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE IO 9.1.2	La procedura "gestione agenti chimici" rev.4 del 20/04/2016 include le indicazioni circa la gestione delle sostanze chimiche (valutazione rischio chimico, gestione schede di sicurezza, gestione stoccaggi, emergenze, etc.).
AIA EFFICIENZA ENERGETICA	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58	AIA Procedimento ID 176/2014	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Il gestore deve garantire il mantenimento di quanto previsto dalla BAT 40 della Decisione di esecuzione 2017/1442/UE e rispettare un rendimento elettrico netto di riferimento come previsto dal range riportato nella tabella 23 BACT (50 -60%). In particolare dovrà garantire un rendimento elettrico netto di riferimento non inferiore al 56%.	En Plus ha presentato ricorso al TAR del Lazio volto ad ottenere l'annullamento della prescrizione, depositato in data 28 ottobre 2021. Il ricorso non prevedeva sospensiva. Allo stato attuale non si hanno riscontri da parte del TAR.

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
paragrafo 9.4	Decreto 6 marzo 2017 n° 30 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	PIC 73297	transizione ecologica			Per verificare quanto sopra, il gestore dovrà eseguire con frequenza almeno biennale la determinazione del rendimento elettrico netto con prove condotte a massimo carico e trasmettere gli esiti della verifica in occasione della trasmissione del rapporto annuale di esercizio.	Non ancora effettuata verifica di rendimento allo stato attuale. È prevista effettuazione di un primo test di rendimento entro agosto 2023.
CONSUMI ENERGETICI	D.lgs. 102/14 D.lgs. 141/2016					- obbligo per le grandi aziende e le imprese ad alta intensità energetica, entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, di eseguire diagnosi energetiche periodiche, utili per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia. - obbligo di effettuazione di analisi costi-benefici per le imprese che intendono realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica o di energia termica, con potenza superiore a 20 MW termici nonché nuove reti di teleriscaldamento - i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.	En Plus è posseduta da Alpiq Italiane non è soggetta alla prescrizione per numero di dipendenti. E' stata effettuata una diagnosi energetica nel dicembre 2015, ma non è stata ripetuta in seguito.
	Legge 10/91	-	-	-	-	Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.	Comunicazione a FIRE dell'energy manager - Ing.Giuseppe Bonforte
AIA EMISSIONI CONVOGLIATE - paragrafo 9.5	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Per il gruppo CCGT devono essere rispettati i limiti di emissioni riportati nella tabella 25 del provvedimenti di riesame (Foglio successivo)	Prescrizioni recepite all'interno del Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni rev.4 del marzo 2022
						I valori limite in concentrazione si applicano durante i periodi a normale funzionamento intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercitate al di sopra del minimo tecnico con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e quasto.	vedere sopra
						Il minimo tecnico è fissato in 140 Mwe, eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.	vedere sopra
						I valori limite giornalieri valgono per i giorni in cui il gruppo è esercitato al di sopra del minimo tecnico per un numero di ore superiore a 6 su 24.	vedere sopra
						Per il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto, nel caso non si raggiungano le 6 ore, deve essere rispettato il limite rappresentato dal 90° percentile dei valori di concentrazione medi orari validi nell'anno solare.	vedere sopra
						Il limite orario è uguale al valore limite prescritto come media giornaliera.	vedere sopra
Si prescrive di dare comunicazione dei dati relativi alle accensioni, alle durate di funzionamento ed agli spegnimenti delle unità all'Ente di Controllo inserendoli nel report annuale.	OK, il report PMC 2022 (dati relativi al 2021) include queste informazioni.						
Il gestore è tenuto al rispetto dei valori limite di emissione dei camini asserviti ai gruppi termici per il preriscaldamento del gas naturale (Emissioni E3a, E3b, E3d, E3e).	Gli ultimi controlli discontinui sono stati eseguito a febbraio 2022. Rilevati polveri e NOx su tre prove da 30 min cad.						
Nox (come NO2) - 250 mg/Nm3 - %O2 3							
Polveri - 5 mg/Nm3 - %O2 3							
So2 - ---							
La frequenza dei controlli è annuale.							
Si definisce media del periodo di campionamento il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna.	OK						
Sono autorizzati anche gli scarichi in atmosfera relativi alle emissioni secondarie E5 (generatore diesel di emergenza) ed E6 (motopompa diesel antincendio).	---						
EMISSIONI IN ATMOSFERA		DEC/VIA/7758 DEC 55/02/2002 DVA-2010-0026924	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero dello Sviluppo Economico	4.11.2002 20.12.2002 8.11.2010		I tassi delle emissioni gassose dovranno essere pubblicizzati presso la popolazione a cura del Committente. Devono essere installate, d'intesa con ARPA, due stazioni di rilevamento degli NOx, di cui una meteo, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante. Le stazioni dovranno essere spostate, in seguito alla messa in esercizio, nei punti effettivi di massima ricaduta. Dovrà essere eseguita, a cura del Committente, una valutazione dell'inquinamento da ozono mediante una stazione di riferimento ubicata nei pressi della centrale e per un periodo non inferiore a tre anni, includendo almeno una campagna di misura estiva prima della messa in esercizio dell'impianto. A tal fine si utilizzerà una stazione di rilevamento dotata di un analizzatore di ozono del tipo ad assorbimento UV con controllo di garanzia di qualità, effettuato con analizzatore di riferimento a frequenza bimestrale. Per quanto riguarda l'ubicazione dell'analizzatore, il sito di misura dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 10 km dal punto di immissione e disposto in direzione SW rispetto all'impianto. Il sito di misura non dovrà essere interessato da emissioni locali di azoto e dovrà essere localizzato in uno spazio libero da vegetazione arborea, mentre la stazione dovrà essere localizzata a distanza da edifici superiori a 10 m.	Su base settimanale e inviata al Comune di San Severo una comunicazione contenente i dati relativi alle emissioni. Successivamente il dato è pubblicato a cura del Comune sul proprio sito internet. Il sito del Comune di San Severo risulta aggiornato a settembre 2021, nonostante En plus abbia regolarmente inviato settimanalmente il report delle emissioni. Sono posizionate sul territorio due centraline di rilevamento, in gestione ad ARPA. La posizione delle centraline è stata effettivamente aggiornata successivamente alla messa in esercizio dell'impianto. Prescrizione conclusa (validità 3 anni dal rilascio della prima AIA).

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
						I dati relativi all'ozono, adeguatamente validati, dovranno essere messi a disposizione dell'ARPA. Gli stessi dati dovranno altresì essere forniti, a cura del Proponente, ad una Istituzione Scientifica di comprovata esperienza nel settore dell'inquinamento atmosferico, la quale dovrà presentare una relazione annuale, contenente una presentazione dei dati interpretati in funzione dei principali meccanismi di trasporto e formazione di ozono, nonché della variabilità metereologica del sito, da trasmettere alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Severo, all'ARPA e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	Prescrizione conclusa (validità 3 anni dal rilascio della prima AIA).
	-	Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società En Plus S.r.l. sita	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	24/10/2012	12/11/2022 (AIA)	Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005 (ora 14181:2015) (Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici), come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo. Le emissioni relative agli impianti di combustione alimentati a gasolio durante gli occasionali periodi di funzionamento (gruppi elettrogeni e motopompe antincendio) devono essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. per tali impianti.	Prescrizioni recepite all'interno del Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni rev.4 del marzo 2022. ---

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022	
EMISSIONI IN ATMOSFERA	D.lgs. 152/06 e s.m.i.	-	-	-	-	Il Gestore deve effettuare annualmente la determinazione dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR).	Ultima analisi effettuata a settembre 2021 eseguito da Laser Lab.	
	Regolamento CE 166/06 e s.m.i. Circolare del Ministero	-	-	-	-	Il Gestore deve comunicare su base annuale i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime: - le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all'Art. 6, di ciascuna sostanza inquinante di cui all'All. II al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato; - i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 ton l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2000 ton l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera "R" o "D" se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero; - i trasferimenti fuori sito, in acque destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'All. II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso All. II, colonna 1b.	In data 14/04/2022 è stata effettuata la comunicazione E-PRTR del relativa all'esercizio 2021. Comunicazione relativa ad emissioni in atmosfera e rifiuti pericolosi.	
	D. Lgs.152/2006 e s.m.i.	-	-	-	-	Al sensi dell'art. 274, c. 4, il Gestore deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno la comunicazione delle emissioni totali, relative all'anno precedente, di NOx e la quantità di energia prodotta dal gas naturale riferita al potere calorifico netto.	Comunicazione relativa ai grandi impianti di combustione presentata in data 9/05/2022.	
	Direttiva 2003/87/CE Direttiva 2009/29/CE Regolamento 601/2012 e s.m.i. (Regolamento 743/2014) Deliberazione n. 27/2012 D.lgs. 30/13 e s.m.i. (D.lgs. 111/2015) Deliberazione n. 20/2014 REGOLAMENTO (UE) 2018/208	Autorizzazione ad emettere gas serra ai sensi del Decreto Legge n. 273 del 12/11/04	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico	-	-	-	Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'Allegato I a meno che non sia intinto di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.	En Plus ha ottenuto l'autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra n.1621 in data 06/10/2010.
							Il Gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifiche dell'identità del Gestore, nonché di modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso. L'informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima dalla data in cui la modifica ha effetto.	En Plus ha predisposto il Piano di Monitoraggio come da linee guida e lo ha trasmesso all'AC.
							Il Gestore deve effettuare il monitoraggio delle emissioni del gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) della Commissione N. 601/2012 del 21 giugno 2012 (Deliberazione n. 27/2012).	Vista comunicazione COM-0000021994 del 21/03/2022 relativa a 759066 t CO2 emessa nel 2021 Dato accreditato da Certiquality
							Il Gestore deve effettuare entro il 31/03 di ogni anno una comunicazione all'ANC relativa alle attività ed emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La comunicazione deve essere corredata da un attestato di verifica rilasciato da un ente accreditato dal MATTM.	Nel mese di aprile sono state restituite le quote di CO2 reltive all'esercizio 2021.
							Il Gestore entro il 30 aprile di ciascun anno solare deve restituire le quote di emissione annote sul Registro e corrispondenti alla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate.	---
							Il Gestore del regolamento (UE) n. 309/2013 che istituisce un registro dell'Unione (relativo al sistema di scambio di emissioni in UE) ha applicato le seguenti modifiche: 1. all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Le quote create a partire dal 1 gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.»;	---
							2. all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.»;	---
3. all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5: «4. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1 gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a). 5. Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.»;							---	
4. all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto»;	---							
D.P.R. 412/1993 e s.m.i. Regolamento Regione Puglia 24/2007 D.P.R. 74/2013 D.M. 10/2/2014 D.M. 20/06/2014	-	-	-	-	-	Nel caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio, il Gestore deve trasmettere al Comitato la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio per approvazione.	---	
						Comunicazione sui miglioramenti introdotto nella metodologia di monitoraggio nel caso di presenza di non conformità rilevate nella dichiarazione di verifica.	---	
						L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto/terzo responsabile. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi ; b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c) della decadenza , entro i due successivi giorni lavorativi, nonché è le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità à dell'impianto.	N.A.	
						Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività à di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2014 e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione (di seguito: "Libretto") a sostituzione dei precedenti modelli, conforme al modello riportato all'allegato I del D.M. 10/02/2014 e compilato secondo le prescrizioni ivi riportate. E' fissata al 15 Ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva devono essere conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica.	Rapporto di verifica dell'efficienza energetica dell'impianto pompa di calore uffici amministrativi (eseguito da Trane). Controllo effettuato annualmente - di legge controllo previsto ogni 4 anni	
D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	-	Al fine di contenere le emissioni fuggitive, il gestore dovrà continuare ad attuare il programma di manutenzione periodica LDAR già applicato su tutti i punti di osservazione finora individuati prevedendo ad elaborare una specifica procedura operativa sulla gestione delle emissioni fuggitive nell'ambito del SGA.	Il sistema dei controlli sugli impianti oggetto di verifica è gestito mediante SAP (che fornisce check list di controllo secondo la periodicità e gli oggetti di manutenzione definiti). La procedura SS_E_2013_024 include la descrizione delle modalità di effettuazione dei controlli.	
						Le manutenzioni di cui al punto precedente sono fissate in un intervallo di misurazione quadrimestrale mantenendo invariata l'attività di sorveglianza giornaliera secondo un controllo sensoriale svolta dal personale in turno.	Con frequenza quadrimestrale è effettuato un controllo delle emissioni fuggitive su impianti contenenti metano, idrogeno e SF6 mediante strumento portatile, registrati su sistema informatico SAP. Semestralmente sono effettuate verifiche di ricerca fuge da parte di Ansaldo per la parte idrogeno e da Valvitalia per gas metano.	

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022	
GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA	DPR 146/2018	-	-	-	-	Il DPR 146/2018 entra in vigore il 24 gennaio 2019 abrogando il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 con riferimento, ad esempio, a: - la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature; - individua le autorità competenti, gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese; - stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri; - l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014. I registri dell'apparecchiatura sono da mantenersi fino al 24 settembre 2019. La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018, nonché le successive comunicazioni, non dovranno essere trasmesse.	---	
	Decisione 2002/358/CE Decisione 1600/2002/CE Regolamento UE 517/2014 Regolamento 1191/2014 Regolamenti 2066 e 2067/2015 Regolamento 2068/2015	-	-	-	-	Il regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a partire dal 1 gennaio 2015. Gli obblighi di controllo delle perdite scattano secondo quantità di CO2 equivalente anziché secondo kg di gas contenuti nell'apparecchiatura: Il regolamento, infatti, dispone che le apparecchiature contenenti f-gas a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente (o 10 se ermeticamente sigillate) devono essere controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Analogamente sono aggiornate le periodicità per la verifica delle perdite di gas dalle apparecchiature, secondo quantità di CO2 equivalente: - ogni 12 mesi (24 se è installato un sistema di rilevamento delle perdite) se la apparecchiatura contiene gas in quantità tra 5 e 50 ton di CO2 equivalente - ogni 6 mesi (12 se è installato un sistema di rilevamento delle perdite) se la apparecchiatura contiene gas in quantità tra 50 e 500 ton di CO2 equivalente - ogni 3 mesi (6 se è installato un sistema di rilevamento delle perdite) se la apparecchiatura contiene gas in quantità superiore a 500 ton di CO2 equivalente Sulle applicazioni contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite. Assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite, verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. In caso di riparazione di una fuga di gas ad effetto serra l'operatore deve controllare l'impianto entro un mese dalla riparazione della perdita, per accertare che tale riparazione sia stata efficace. Le persone e le imprese che svolgono attività su apparecchiature fisse di condizionamento, climatizzazione e refrigerazione d'aria che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono essere in possesso di uno specifico certificato rilasciato da un organismo di certificazione. Le persone e le imprese che svolgono le suddette attività devono essere iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il MATTM e gestito dalle Camere di Commercio. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per ottenere i suddetti certificati. Stabilisce il formato delle etichette a partire dal 1 gennaio 2017 per: • i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 (apparecchiature di refrigerazione, apparecchiature di condizionamento, pompe di calore, apparecchiature di protezione antincendio, commutatori elettrici, generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra, solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; cicli Rankine a fluido organico, schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra); • i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.	E' presente un database degli impianti contenenti F-gas in cui è riportata la periodicità dei controlli. Sono archiviati tutti i report portale F-Gas.	
							N.A.	
							OK	
							OK	Le seguenti imprese che operano su apparecchiature fisse di condizionamento, climatizzazione e refrigerazione d'aria sono iscritte al registro nazionale: Trane (impianto di refrigerazione) Sanco (per impianti antincendio)

AIA EMISSIONI IN ACQUA - Paragrafo 9.7	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Per la fossa Imhoff i parametri e le frequenze dei controlli sono stabiliti dalla normativa regionale. Per i campionamenti e le analisi il gestore dovrà fare riferimento a laboratori certificati. Lo scarico deve essere conforme al regolamento Regionale 26/2011.	RR26/2011 prevede che fino a 50 AE non sia necessaria la conformità ai valori di emissione (art.6 c.4). vedere sopra	
AIA CONTROLLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE - Paragrafo 9.8	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Il Gestore dovrà verificare lo stato di inquinamento delle aree limitrofe al sito dell'impianto e monitorare la possibile dispersione degli inquinanti nella falda sotterranea. Qualora si evidenziasse superamenti dei limiti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06 il gestore dovrà comunicarli ad ISPRA. Il gestore deve continuare a caratterizzare la falda attraverso l'utilizzo di piezometri e secondo l'attuale P.M. Devono essere effettuate semestralmente le analisi dei seguenti parametri: - temperatura, Ph, conducibilità durezza e solidi sospesi Inquinanti inorganici: boro, cianuri liberi, fluoruri, nitrati e solfati; Metalli: Sb, Pb, Fe, Mn, As, Se, Cr tot, Ni, Cd, Zn Hg, Sn. Idrocarburi totali, BTEXS e IPA Triclorometano, 1,1,2,2-Tetraclorometano Il Gestore dovrà aggiornare ISPRA e l'Autorità competente nell'ambito del rapporto annuale di esercizio.	En Plus effettua con regolarità il monitoraggio delle acque di falda nei piezometri PZ1, PZ2 e PZ7 (ultimo monitoraggio effettuato nel mese di luglio 2022). Alla luce dei superamenti delle CSC nelle acque di falda En Plus prevede di attivare le procedure previste dalla normativa vigente per la gestione della specifica problematica. Ultimi report analisi acque di falda del 13/01/2022 - 3 piezometri: PZ1 posto a monte idrogeologico dell'insediamento, PZ2 in area centrale ed uno a valle. In PZ2 si evidenzia superamento delle CSC per Triclorometano in PZ7 si rileva superamento di Triclorometano. OK verificata predisposizione dei rapporti annui di esercizio.	
						La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare ogni contaminazione dei corpi idrici recettori nonché la formazione di polveri nell'ambiente circostante.	OK - Movimentazione e deposito rifiuti avvengono su superfici impermeabilizzate	
						I bacini di contenimento a servizio delle nuove materie prime ausiliarie (Clorito di sodio 25%; Coagulante: WET TREAT 6006 Policlorigerolo ed Epiclorigerolo di metilammina copolimero; Flocculante: WET TREAT 7350 Alcool etossilato e distillato di petrolio) dovranno essere pavimentati e dovranno possedere una capacità almeno pari a quella dei serbatoi che vi insistono. L'efficienza dei bacini di contenimento dovrà essere garantita nel tempo mediante ispezioni e/o interventi manutentivi annotati su apposito registro da rendere disponibile ad eventuali richieste dell'Autorità di controllo.	I controlli sulle condizioni dei bacini di contenimento sono registrati sulla scheda di manutenzione 170-1-M gestita mediante SAP (controlli mensili).	
						Le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riesame, il gestore dovrà presentare una relazione aggiornata in merito alla tipologia della pavimentazione, ove presente, delle aree di stoccaggio, carico/scarico e manutenzione con riferimento alle caratteristiche di permeabilità e all'utilizzo delle aree non pavimentate presenti. Presso l'impianto deve essere tenuto apposito quaderno di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata. Il gestore dovrà aggiornare l'Autorità competente e ISPRA nell'ambito del rapporto annuale di esercizio in merito alle attività di monitoraggio del suolo.	Tutte le aree operative sono pavimentate e/o impermeabilizzate. La relazione su serbatoi e pavimentazioni è stata trasmessa in data 11/02/2022 a tutti gli enti competenti. Tutti gli interventi manutentivi e di controllo effettuati sono registrati mediante sistema informatico SAP. ok	
CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543	MNS AIA - Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC-00-2015-0001851 del 06/10/2015	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	06/10/2015	12/11/2022 (AIA)	Si prescrive il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 e dalla zonizzazione acustica comunale con l'impianto alla massima potenza.	Ultimo report relativo al monitoraggio acustico effettuato a novembre 2021, che evidenzia il rispetto dei limiti applicabili.	
AIA SUOLO E SOTTOSUOLO - Paragrafo 9.9	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037			

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
AIA EMISSIONI SONORE E VIBRAZIONI - Paragrafo 9.10	Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio quadriennale, da effettuarsi in accordo con l'Autorità di controllo.	Prevedere campagna di monitoraggio entro novembre 2025 (4 anni dalla campagna 2021).
						In caso di superamento dei limiti, il gestore, dovrà identificare e concordare con l'Autorità di Controllo gli interventi di risanamento tecnicamente fattibili e intervenire con opportune opere di mitigazione a valle delle quali dovrà provvedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.	---
						Entro 24 mesi dal presente provvedimento di riesame, il gestore dovrà presentare un aggiornamento della propria valutazione di impatto acustico anche effettuando una verifica dei valori emissivi.	Aggiornamento della valutazione di impatto acustico da prevedere entro agosto 2023.
						Le misurazione e le elaborazioni dovranno essere affidate ad un tecnico competente in acustica specificando le caratteristiche della strumentazione utilizzata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi.	vedere sopra
						Tali analisi dovranno comprendere le fasi di avviamento e di arresto escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore.	vedere sopra
RUMORE AMBIENTALE	Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 gennaio 2022,	--	--	--	--	Il decreto prende in considerazione gli allegati 2 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" stabilendo che: - per i Metodi di determinazione dei descrittori acustici (allegato 2) si applicano i metodi di determinazione dei descrittori acustici ivi previsti, con le modifiche introdotte dall'allegato alla direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 - per i Metodi di determinazione degli effetti nocivi (allegato 3) si applicano i metodi per la determinazione degli effetti nocivi stabiliti dall'allegato alla direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020.	---
AIA RIFIUTI - paragrafo 9.11	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Tutti i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici CER. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento e successivamente ogni 12 mesi e comunque ad ogni modifica del processo di produzione rifiuti.	La caratterizzazione analitica dei rifiuti è effettuata annualmente, sulla base di un "disciplinare" definito da Sintem (società fornitrice del software "Soger" di gestione rifiuti in uso presso la centrale), che predispone schede di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto e schede di classificazione dei pericoli per i pericolosi. Il Software fornisce alert in caso di scadenza delle documentazioni caricate.
						Il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato in accordo alla UNI 10802 e le analisi secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	---
						Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui sono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.	Il software Soger include le anagrafiche dei fornitori (trasportatori, intermediari, destinatari) e le relative autorizzazioni e fornisce alert in caso di anomalie
						I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e accompagnati dal formulario di identificazione.	Gestione registro e FIR è attuata mediante il software Soger
						Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire rispettando le seguenti norme tecniche di settore: - le aree di stoccaggio devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per le materie prime - lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle dedicate ai rifiuti pericolosi. - Ciascuna area deve essere segnalata opportunamente, differenziando per tipologia di rifiuto, il rifiuto stoccato deve essere identificato riportando i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità. - la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti. - I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e dall'azione del vento. - tutte le acque meteoriche derivanti dalle aree di deposito rifiuti devono essere gestite coerentemente con la prescrizione di cui al precedente paragrafo. - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. - Contenitori o serbatoi devono assicurare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo anti-rabboccamento o da tubazioni di troppo pieno e d'indicatori e di allarmi di livello. - i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di quelli danneggiati. - lo stoccaggio di fusti o cisternette contenenti rifiuti liquidi deve essere effettuato all'interno di container chiusi. - i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso. - Nel caso di deposito di oli minerali usati di quantità superiore a 300 kg è fatto obbligo il rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. 95/1992 DM 392/1996. A tal fine il gestore deve comunicare nelle relazione periodiche all'autorità di controllo le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento. - il deposito di batterie al piombo derivanti da attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi. - i diluenti per vernici, i solventi infiammabili dovranno essere stoccati in apposita area in base al loro potenziale di pericolosità. - i contenitori per prodotti chimici vuoti data la possibile presenza di residui dovranno essere stoccati separatamente	Le condizioni previste per il deposito temporaneo sono ripetute: aree distinte da quelle utilizzate per materie prime; rifiuti suddivisi per tipologie omogenee; chiara identificazione di ciascun rifiuto (indicazione del CER, descrizione rifiuto, frasi di pericolo per rifiuti pericolosi); area rifiuti pavimentata e coperta; presenza di bacini di contenimento per rifiuti liquidi).
						deve essere altresì indicata l'ubicazione di eventuali aree di trattamento dei rifiuti speciali eventualmente presenti nello stabilimento con la specificazione della tipologia di quelli trattati - con relativi codici EER - ed indicazione dei quantitativi massimi trattati e della destinazione finale.	En Plus non effettua operazioni di trattamento rifiuti - Prescrizione non pertinente.
						la gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento	---
						Deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che i rifiuti incompatibili non possano venire in contatto tra loro.	OK
						Eventuali variazioni rispetto all'elenco rifiuti contenuto nell'autorizzazione deve essere comunicato all'Autorità Competente ed a quella preposta al controllo nell'ambito del report annuale.	In occasione del report annuale En Plus comunica eventuali variazioni rispetto all'elenco dei rifiuti prodotti.
						Inoltre entro il mese di maggio di ogni anno il gestore deve comunicare all'Autorità competente, secondo le modalità del PMC: - ton rifiuti prodotti nell'anno precedente - ton rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente - produzione specifica di rifiuti (kg annui prodotti/ton combustibile utilizzato e kg annui prodotti/MWh generati) - indice di recupero dei rifiuti annuo (%): Kg annui inviati al recupero/kg annui di rifiuti prodotti	Le informazioni richieste sono inserite nel report annuale del PMC.
Scopo di prevenzione dei danni all'ambiente: - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policloro dibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm ne policlorobifenile e policlorotrifenile in quantità superiori a 25 ppm - i rifiuti devono essere avviati a smaltimento: 1 - con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito 2 - quando il quantitativo di rifiuti raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuto pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.	En Plus adotta il criterio temporale per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti.						
Il gestore deve verificare ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei e le etichettature dei rifiuti.	La gestione dei rifiuti è descritta nella procedura del SGA PR-10-07 Gestione rifiuti.						
Il gestore è autorizzato alla gestione delle aree di deposito elencate al paragrafo 5.9 del presente parere istruttorio.	Il deposito temporaneo è gestito in conformità a quanto previsto nel PIC Nota: il richiamato "paragrafo 5.9" non esiste						
Nel caso di variazioni a quanto dichiarato in sede di riesame e di autorizzazione AIA o in caso di variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito sarà cura del gestore effettuare le relative comunicazioni all'autorità competente e ad ISPRA ed evidenziare le variazioni del report annuale e durante i controlli dell'Ente Competente	In occasione del report annuale Alpiq comunica eventuali variazioni rispetto all'elenco dei rifiuti prodotti						
RIFIUTI	D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società En Plus S.r.l. sita nel Comune di San Severo (FG) - rinnovo (prot. DVA/DEC/2012/0000543 del 24	Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	24/10/2012	12/11/2022 (AIA)	Tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate all'impianto di trattamento reflui.	OK
						Le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite.	OK
						L'eventuale trattamento di rifiuti liquidi deve essere effettuato in accordo con quanto disciplinato dal DM 29 gennaio 2007, in relazione alle specifiche sostanze pericolose in essi contenute. Al fine di consentire il corretto smaltimento o recupero, i produttori devono effettuare la caratterizzazione dei rifiuti non identificati; i campioni devono essere prelevati unicamente da personale competente in modo da assicurare che vengano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza e che vengano utilizzate le idonee attrezzature; il campionamento deve essere effettuato in modo che i campioni prelevati siano rappresentativi e debitamente etichettati.	N.A. Alpiq non effettua operazioni di trattamento rifiuti - Prescrizione non pertinente OK vedere sopra

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
RIFIUTI	Legge 116/2014 D.lgs. 152/06 e s.m.i. D.lgs. 116/20	-	-	-	-	Relativamente alla gestione rifiuti, la legge di conversione integra l'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06, introducendo le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> • La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore secondo le disposizioni della decisione 2000/532/Ce; • Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", sarà pericoloso senza altre specificazioni e viceversa la stessa relazione è valida per CER non pericolosi "assoluti"; • Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, si dovranno condurre ulteriori indagini per determinarne le proprietà di pericolo; • Se non sono noti i composti specifici che costituiscono un rifiuto, per determinare il codice CER devono essere presi come riferimento i composti peggiori; • Se le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinabili, esso si classifica come pericoloso. Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto 2014.	OK vedere sopra
	Regolamento 1357/2014 Decisione 955/2014 Legge 125/2015	-	-	-	-	Le disposizioni concernenti la classificazione dei rifiuti si applicano a partire da 180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, e in attesa che vada stabilita la classificazione di pericolo per il rifiuto ed è sostituito dall'allegato del regolamento di recente pubblicato. Tale allegato elenca: <ul style="list-style-type: none"> • le Caratteristiche di pericolo (es. HP1 "Esplosivo"), • i Codici di classe e categoria di pericolo (es. Expl. 1.1) • i Codici di indicazione di pericolo (es. H 200) Il Regolamento 1357/2014 entra in vigore l'8 gennaio 2015 e si applica a decorrere dal 1° giugno 2015. Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014 è stato pubblicato il provvedimento che aggiorna l'elenco dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE. L'elenco dei rifiuti, riportato in allegato al presente provvedimento, sostituisce il precedente allegato alla decisione 2000/532/CE. In allegato sono disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • i criteri di valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti • le disposizioni per la classificazione di un rifiuto come pericoloso • l'elenco dei codici dei rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi) con la relativa descrizione Tale decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2015. Per l'adeguata classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE.	OK vedere sopra
	D.lgs. 152/06 e s.m.i. ADR 2021	-	-	-	-	Il Trasporto dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa ADR in materia di sostanze pericolose. La direttiva 2008/68 è stata aggiornata dalla direttiva 2016/217 del 31 gennaio 2016, mediante la quale la Commissione UE ha sostituito il Capo I.1 "ADR" dell'allegato I, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, e il termine "parte contraente" è stato sostituito dal termine "Stato membro" come opportuno.	Il software Soger fornisce per i rifiuti pericolosi indicazioni specifiche in merito all'etichettatura dei rifiuti trasportati in ADR
	Decreto Ministeriale 20 marzo 2018 Recepimento della direttiva 2018/217/UE	-	-	-	-	Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto 20 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018), recante il recepimento della predetta direttiva 2018/217/UE: il nuovo DM modifica, precisamente, l'art. 3 del decreto 35/2010: il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro".	---
	Regolamento 2017/997	-	-	-	-	Caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico). Da giovedì 5 luglio 2018 per determinare la caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) per i rifiuti sarà obbligatorio applicare quanto definito dal Regolamento (UE) 2017/997 che modifica all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, a seguito del completamento dello studio supplementare per "garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008".	OK vedere sopra (caratterizzazione dei rifiuti)
	Direttiva 2012/19/UE	-	-	-	-	L'ambito di applicazione del decreto legislativo 49/2014 dal 15 agosto 2018 sarà "Open Scope", così come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Passaggio dalle attuali 10 categorie dell'Allegato I della direttiva 2012/19/UE alle 6 nuove categorie previste dell'Allegato III. In particolare un prodotto che non risulta ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie tipologiche, certamente potrà essere inserito in una delle altre 3 categorie, facendo queste riferimento unicamente a caratteristiche dimensionali.	---
	Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 D.lgs. 116/2020	-	-	-	-	Il 12 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato la chiusura del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR) firmando il Decreto Legge "Semplificazioni". Il D.LGS. 116/2020 definisce l'entrata in vigore del sistema RENTRI attualmente in modalità provvisoria e volontaria in attesa di apposito decreto attuativo.	---

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
	L. 70 del 25/01/1994 DPCM 20/12/12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. DPCM 21 gennaio 2021	-	-	-	-	Il Gestore deve presentare il MUD per i rifiuti pericolosi e non pericolosi entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. Il DPCM 21 gennaio 2021, prevede come termine ultimo della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) il 22 maggio 2022	Visto MUD 2022 (per rifiuti movimentati nel 2021), trasmesso in data 9 maggio 2022.
	DM 148/98 Circolare Ambiente/Industria 04/08/88 D.lgs. 152/06 e s.m.i. D.lgs. 116/20	-	-	-	-	Verificare che i registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Verificare corretta compilazione dei registri (almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo). Conservazione dei registri di carico e scarico per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Il Gestore deve verificare il ritorno della quarta copia del formulario firmata dal destinatario (entro 90 giorni dal conferimento dei rifiuti al trasportatore). Il Gestore deve verificare che il personale addetto alle operazioni di carico dei rifiuti sia al corrente dei controlli che deve eseguire prima del trasporto (validità autorizzazione, targa automezzo e che il codice CER sia compreso nell'autorizzazione). Il Gestore deve conservare la I e IV copia del formulario per tre anni.	Il registro di carico e scarico viene stampato su fogli vidimati. Visto a campione movimento di scarico n.176 del 03/11/2021 (riferito al carico n.175 del 03/11/2021) per 10000kg, verificati a destino 8600kg rifiuto CER 130205* "miscela di oli minerali esausti, lubrificanti" pericoloso HP14 inviato a recupero R1 Verificato FIR corrispondente n.RFJ-942681/19 del 03/11/2021 Produttore EN PLUS; trasportatore DE CRISTOFARO iscrizione ANGA: BA00140 del 15/05/2017; Destinatario TORTORA VITTORIO aut.n.DD13 del 08/02/2016 La gestione dei rifiuti è descritta nella procedura del SGA PR-10-07 Gestione rifiuti. In procedura è prevista l'archiviazione per tre anni dei registri. La gestione dei rifiuti è descritta nella procedura del SGA PR-10-07 Gestione rifiuti. In procedura è prevista la verifica del rientro della 4° copia nei termini previsti (e comunicazione alla Provincia in caso di mancato rientro). Il software Soger consente la verifica dello stato di validità delle autorizzazioni. La gestione dei rifiuti è descritta nella procedura del SGA PR-10-07 Gestione rifiuti. In procedura è prevista l'archiviazione per tre anni del FIR.
	D.lgs. 95/92 DM 392 del 16/05/96 D.lgs. 152/06 e s.m.i.	-	-	-	-	Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a: a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze; b) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati; c) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. Gli impianti di stoccaggio degli oli usati e degli eventuali altri usi devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti. I recipienti devono inoltre essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto. 3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto	OK OK il deposito temporaneo degli oli esausti non eccede mai i 500l (In deposito temporaneo sono stoccati max 2 fusti da 180l cad. e si provvede allo smaltimento in occasione del loro riempimento).
AIA MANUTENZIONE; DISFUNZIONAMENTI GUASTI ED EVENTI INCIDENTALI - paragrafo 9.12	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Il Gestore registra e comunica all'Autorità di Controllo, al Comune ed ad ARPA, secondo il PMC, gli eventi di fermata per manutenzione e malfunzionamenti che hanno rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. Il gestore deve mantenere un adeguato programma di manutenzione ordinaria, a tale scopo dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione comprendente tutte le procedure da utilizzare dedicate allo scopo. Il gestore dovrà individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e, con riferimento ad esse, dovrà disporre di macchinari di riserva. Tutti gli eventi incidentali devono essere annotati su apposito registro, secondo il PMC; messo a disposizione per eventuali verifiche dell'Autorità competente, dell'autorità di controllo del Comune e di Arpa. Il gestore ha l'obbligo di comunicare gli eventi incidentali significativi nel minor tempo possibile all'Autorità Competente, All'autorità di controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune ed ad Arpa. Il gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Il gestore dovrà accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia, e la quantità degli inquinanti e la loro destinazione.	E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione. Tutti gli interventi manutentivi e di controllo effettuati sono registrati mediante sistema informatico SAP, che fornisce indicazioni (impostate dall'utente) su tempi e modi di effettuazione dei controlli. En Plus ha identificato lo SME come apparecchiatura critica ai fini ambientali. In centrale si dispone di uno SME portatile (Horiba) in caso di malfunzionamento dello SME "ufficiale". Tutti gli eventi incidentali sono registrati sul modello MOD-SS-11-04-03 Lista non conformità (il modello è in uso allo stato attuale; è in previsione passaggio a strumento informatico). E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione. Sono in vigore procedure di gestione delle emergenze ---
AIA DISMISSIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI - paragrafo 10	D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430	AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297	Ministero della transizione ecologica	06/07/2021	05/07/2037	Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di riesame, si prescrive la presentazione di quanto già realizzato in merito ad eventuali piani di dismissione e messa in sicurezza già presentati e un aggiornamento dei piani di dismissione e di bonifica del sito omnicomprensivo dei tempi di realizzazione. La documentazione dovrà essere inviata all'autorità Competente ed ad ARPA. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica nel quadro delle indicazioni dettate dal D.lgs. 152/06. In relazione ad eventuali interventi di dismissione totale o parziale dell'impianto, il gestore, un anno prima dell'avvio degli interventi, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente il piano di attuazione.	Si prevede aggiornamento del piano di dismissione entro agosto 2022. vedere sopra vedere sopra
						Il Gestore è tenuto ad eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento, redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Relativamente ai rifiuti tale piano di campionamento dovrà essere redatto in base alla norma UNI EN 14899:2006. Il gestore dovrà predisporre l'accesso ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: - punti di campionamento delle emissioni in atmosfera; - aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito; I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura dovranno pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse e dovranno essere accessibili al personale preposto ai controlli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Tutte le comunicazioni urgenti, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovranno essere inviate dal Gestore all'indirizzo mail: controlli-ai@isprambiente.it. Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'ISPRA ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ISPRA. Tutti i rapporti che dovranno essere trasmessi all'ISPRA nell'ambito del reporting annuale, dovranno essere su supporto informatico editabile. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office - Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.	Verificati a campione i monitoraggi effettuati su emissioni in atmosfera, combustibili, oggetti di manutenzione, impatto acustico, etc. OK Ok, i punti di campionamento sono accessibili. E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione. Tutti i dati di rilevanza ambientale sono archiviati informaticamente sul server di Alpiq. OK

Aspetto Ambientale/Adempimento	Normativa di riferimento	Atto autorizzativo	Rilasciato da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni	Verifica luglio 2022
<p>AIA PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</p>	<p>D.lgs. 152/06 DI 22 del 1 marzo 2021 DPR 14 maggio 2007 Decreto 25 settembre 2007 n° 153 Direttiva 2010/75/UE Decreto 17 febbraio 2012 n° 33 Decreto 6 marzo 2017 n° 58 Decisione Commissione Europea 2017/1442 Decreto 12 dicembre 2017 n° 335 Decreto DVA-DEC-2012-543 Decreto 22 novembre 2018 DVA/430</p>	<p>AIA Procedimento ID 176/2014 PIC 73297</p>	<p>Ministero della transizione ecologica</p>	<p>06/07/2021</p>	<p>05/07/2037</p>	<p>Al fine di gestire sistematicamente il rispetto delle prescrizioni/condizioni dell'AIA, il Gestore dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Aggiornamento Periodico denominato (DAP). In tale documento dovranno essere riportate tutte le prescrizioni/condizioni contenute nel PIC e nel PMC con le relative registrazioni al fine di darne l'evidenza oggettiva e documentata del loro rispetto, ivi compresi lo stato di conformità alle prescrizioni AIA, degli autocontrolli, delle prove e/o delle verifiche ed integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte.</p> <p>Il DAP dovrà essere conservato e disponibile presso l'installazione su supporto informatico opportunamente datato progressivamente e firmato dal gestore (anche digitalmente) e dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRA nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascuna anno.</p> <p>Deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse con le stesse modalità di gestione seguite per all'SME</p> <p>deve essere implementato un sistema di registrazione ed elaborazione e conservazione dei dati. Devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione dei dispositivi.</p> <p>deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transistori ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse emesse:</p> <p>devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle quantità emesse</p> <p>Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa determinata alle normali condizioni operative devono essere trasmessi in allegato al primo report annuale utile.</p> <p>In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la piena attuazione del PMC, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva all'ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.</p> <p>In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.</p> <p>Tale comunicazione dovrà essere inviata, immediatamente e comunque entro otto ore, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati nonché all'ISPRA e all'ARPA territorialmente competente.</p> <p>Al termine dell'evento incidentale, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:</p> <p>g) l'analisi delle cause, h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta</p> <p>Inoltre dovrà essere predisposta una registrazione su file delle comunicazioni di cui sopra, anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale. Le registrazioni devono essere conservate presso l'impianto e messe a disposizione dell'ISPRA.</p> <p>All'interno del report annuale il Gestore dovrà riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità Competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione.</p> <p>In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente, il Gestore dovrà informarne immediatamente (per mezzo sia mail che PEC e non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente, l'ISPRA ed ARPA e dovrà adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.</p> <p>Entro le successive 8 ore il Gestore dovrà inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:</p> <p>a) la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto, b) elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/misce ai sensi del regolamento 1907/06), c) la durata, d) matrici ambientali coinvolte, e) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, f) l'analisi delle cause, g) le misure di emergenza adottate, h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.</p> <p>Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore dovrà redigere e trasmettere, per mezzo sia mail che PEC, all'ISPRA, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e all'ARPA</p> <p>Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.</p> <p>Il Gestore registrerà e comunicherà (per mezzo sia mail che PEC) al Comune ed ARPA gli eventi di fermata per manutenzione straordinaria di impianti (o parti di essi) ritenuti critici dal punto di vista ambientale. La suddetta comunicazione dovrà avvenire non oltre 8 ore dal verificarsi dell'evento di fermata.</p> <p>In caso di arresto dell'intera installazione per l'attuazione di interventi di manutenzione, il Gestore, almeno 7 giorni prima del suddetto intervento, dovrà darne comunicazione (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA.</p> <p>Qualora gli interventi devono essere effettuati con urgenza il Gestore dovrà darne comunicazione prima dell'inizio degli stessi alla Autorità Competente, all'ISPRA, al Comune ed ARPA.</p> <p>Se non già previsto nell'ambito del Sistema di gestione Ambientale o da software dedicati, il Gestore dovrà redigere un manuale di manutenzione che comprenda le procedure di manutenzione adottate a partire dai manuali tecnici e considerando l'eventuale invecchiamento; le registrazioni delle manutenzioni dovranno essere messe a disposizione per verifiche da parte dell'ISPRA.</p> <p>Il Gestore dovrà riportare su dedicato registro, da mantenere a disposizione per verifiche da parte dell'Autorità Competente, dell'ISPRA, Comune e ARPA, tutte le anomalie, guasti e malfunzionamenti occorsi in impianto.</p> <p>Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.</p> <p>Anche facendo riferimento al sistema di gestione ambientale implementato, il Gestore dovrà definire gli indicatori di performance (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati).</p> <p>Al fine di rappresentare il trend delle prestazioni ambientali, anche nell'ambito nell'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientali, il gestore produrrà sinteticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resoconto delle variazioni dei consumi di materie prime, combustibili ed energia dell'installazione rispetto all'anno precedente (e agli anni precedenti se necessario) esplicitando motivazioni tecniche e gestionali. - resoconto delle variazioni delle performance emissive dell'installazione rispetto all'anno precedente (e agli anni precedenti se necessario) esplicitando motivazioni tecniche e gestionali per i singoli parametri oggetto di monitoraggio per le seguenti matrici ambientali: emissioni in atmosfera; emissioni in acqua; produzione rifiuti (resoconto delle variazioni delle quantità di rifiuti prodotte e delle quantità avviate a recupero e smaltimento esplicitando motivazioni tecniche e gestionali per le singole categorie di I dati registrati dallo SME devono essere conservati obbligatoriamente per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA su supporto informatico. <p>A valle del rinnovo dell'AIA il Gestore dovrà conservare i dati SME di almeno 5 anni anteriori alla data di Rinnovo.</p> <p>Le modalità di conservazione dei dati dello SME devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessità di intervenire sui sistemi esistenti. In tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il Gestore dovrà, entro due mesi dalla data di rilascio dell'AIA, mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione" su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti, 2) il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SME operi secondo le modalità sopra stabilite. 	<p>ok</p> <p>SME integra il calcolo dei flussi di massa di NOx.</p> <p>Procedura IO351 inclusa nel manuale di gestione SME che descrive le modalità di gestione e controllo dei SME.</p> <p>In caso di fermata superiore a 24h dello SME è utilizzato il sistema di riserva Horiba i cui dati possono essere acquisiti dal sistema di registrazione e calcolo dello SME.</p> <p>OK</p> <p>Dati inseriti nel PMC relativo al 2021 trasmesso nel mese di maggio 2022 (nota prot. SS_C_2022_27) MTE, Regione Puglia, Comune di San Severo, ISPRA, ARPA Puglia, MISE, Provincia di Foggia e ASI di Foggia.</p> <p>---</p> <p>E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione.</p> <p>vedere sopra</p> <p>vedere sopra</p> <p>---</p> <p>E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione.</p> <p>vedere sopra</p> <p>vedere sopra</p> <p>E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione.</p> <p>vedere sopra</p> <p>E' in corso l'aggiornamento della PR relativa alla comunicazione.</p> <p>La manutenzione è gestita mediante SAP che consente di pianificare e registrare tutti gli interventi manutentivi effettuati. È possibile in qualsiasi momento fare estrazioni dal sistema.</p> <p>Redazione e trasmissione report PMC 2022 (dati 2021).</p> <p>Nell'ambito della dichiarazione annuale EMAS sono inclusi gli indicatori di performance ambientale.</p> <p>Informazioni inserite nel report annuale.</p> <p>Tutti i dati sono archiviati su storage esterno di backup per almeno 5 anni.</p> <p>Le informazioni richieste sono inserite nel manuale SME</p>